


**PARERE MOTIVATO  
n.8 del 23 Gennaio 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Particolareggiato dell'arenile dell'isola del Lido in variante parziale al Piano degli interventi – VPRG per l'Isola del Lido, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002. Comune di Venezia.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Venezia con nota prot. n. PG/2017/0366225 del 31.07.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 339124 del 04.08.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido in variante parziale al piano degli interventi – VPRG per l'Isola del Lido. Il Comune di Venezia con nota prot. n. PG/2017/0550788 del 14.11.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 475736 del 14.11.2017, a seguito dell'incontro tenutosi in data 7 novembre 2017, presso gli uffici regionali, ha inviato un nuovo Rapporto Ambientale Preliminare con modifiche sostanziali rispetto all'originario, in sostituzione di quello precedentemente inviato. Pertanto si è ritenuto di procedere con una nuova verifica di assoggettabilità inviando agli stessi enti competenti in materia ambientale precedentemente sentiti, la nuova documentazione con nota n. prot n.493213 del 24.11.2017.

Successivamente con nota prot n. 492803 del 24.11.2017 l' Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUUV ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Venezia con nota pec acquisita al prot. regionale n. 17149 del 16.01.18 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che entro i termini sono pervenute complessivamente n. 18 osservazioni, di cui 1 osservazione la n. 14, oltre i termini. Le osservazioni attinenti alla natura ambientale sono le seguenti:


- n. 1, presentata dalla Capitaneria di Porto di Venezia;
- n. 2, presentata dal Comitato Ambientalista Altro Lido;
- n. 14, presentata da WWF Venezia;
- n. 17, presentata dal Comitato Ambientalista Altro Lido, relativamente ai soli punti da 11 a 13 e da 16 a 19;
- n. 18, presentata da LIPU.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 13.12.17 assunto al prot. reg. al n. 5196884 del 13.12.17 di ARPAV;
- Parere n.70 del 3.01.18 assunto al prot. reg. al n.2337 del 3.01.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.233/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuuv/pareri-motivati>;



## OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che *“entro i termini stabiliti dall’avviso di pubblicazione e fino alla data di stesura del presente documento, sono pervenute le seguenti 18 osservazioni di cui una, la numero 14, inviata oltre i termini.*

Di seguito si riporta l’elenco:

1. PG/2017/393099 dell’8/08/2017 - Capitaneria di Porto di Venezia;
2. PG/2017/449508 del 22/09/2017 - Comitato Ambientalista Altro Lido;
3. PG/2017/469155 del 3/10/2017 - Lido Sviluppo Srl;
4. PG/2017/477686 del 6/10/2017 - Mozzatto Gardazzo Fabio;
5. PG/2017/464756 del 29/09/2017 - Direzione Patrimonio – arch. Luca Barison;
6. Delibera 23 del 4/10/2017 - Municipalità Lido-Pellestrina;
7. PG/2017/478487 del 6/10/2017 - Ceolin Roberto – Takapub Sas;
8. PG/2017/480696 del 9/10/2017 - Comunità di Venezia SCS – Dott. Paolo Stocco;
9. PG/2017/483789 del 10/10/2017 - Venezia Spiagge Spa – arch. Gianpaolo Zanatta;
10. PG/2017/484261 del 10/10/2017 - Hotel Lido Uno Srl – Emilio Campanile;
11. PG/2017/484804 del 10/10/2017 - Consorzio Balneari Lido di Venezia;
12. PG/2017/474947 del 5/10/2017 - Mozzatto Gardazzo Fabio (copia dell’osservazione n. 4);
13. PG/2017/489756 del 12/10/2017 - Cdp Investimenti sgr;
14. PG/2017/491907 del 12/10/2017 - WWF Venezia – Valeria Ercolin;
15. PG/2017/478216 del 6/10/2017 - Consorzio Balneari Lido di Venezia (copia dell’osservazione n. 11);
16. PG/2017/478246 del 6/10/2017 - Venezia Spiagge Spa (copia dell’osservazione n. 9);
17. PG/2017/480677 del 9/10/2017 - Comitato Ambientalista Altro Lido;
18. PG/2017/481203 del 9/10/2017 - LIPU.

*“Le osservazioni attinenti alla natura ambientale sono le seguenti:*

- n. 1, presentata dalla Capitaneria di Porto di Venezia;
- n. 2, presentata dal Comitato Ambientalista Altro Lido;
- n. 14, presentata da WWF Venezia;
- n. 17, presentata dal Comitato Ambientalista Altro Lido, relativamente ai soli punti da 11 a 13 e da 16 a 19;
- n. 18, presentata da LIPU.”

Allegando altresì prospetto di sintesi delle osservazioni che hanno attinenza con questioni ambientali, le relative controdeduzioni ed eventuali proposte di modifica, nonché il parere di coerenza del valutatore, che di seguito si riportano:




Osservazione n. 1 - Capitaneria di Porto di Venezia	CONTRADDIZIONE	PARERE ED EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
<p><b>SINTESI</b></p> <p>Si ribadisce quanto riportato nella Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2010. In tale sede la Capitaneria, pur non riscontrando motivi ostativi all'approvazione del Piano, faceva proprio il parere della Soprintendenza con cui si invitava a valutare la possibilità di ripristinare la previsione relativa alla riconnessione dunale in zona Alberoni. Si evidenzia, inoltre, che le opere entro 30 metri dal confine demaniale marittimo soggiacciono alle disposizioni dell'art 55 del Codice della Navigazione e che gli interventi direttamente realizzati dal Comune di Venezia dovranno essere preceduti dalla consegna delle aree ai sensi dell'art. 34 del medesimo codice.</p>	<p>Con la delibera n. 35 del 3 febbraio 2010 di controdeduzioni e conferma con modifiche del Piano, il Consiglio Comunale ha stabilito di stralciare la previsione di riconnessione dunale per il tratto di arenile in corrispondenza dello stabilimento "Bagni Alberoni".</p> <p>La previsione della realizzazione di una fascia di dune in corrispondenza della zona di soggiorno all'ombra dello stabilimento, che avrebbe sostanzialmente separato le zone destinate a servizi di spiaggia e soggiorno all'ombra dalla fascia di libero transito e dalla battigia, appariva fortemente penalizzante per l'attività dell'unico stabilimento balneare esistente in zona Alberoni, intensamente frequentato dalla cittadinanza per le sue qualità ambientali e le sue caratteristiche consolidate e storicamente documentate.</p> <p>Nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata alla definizione delle intese con gli organi decentrati dello Stato, tenutasi in seduta istruttoria il 24 settembre 2010 e in seduta decisoria il 28 ottobre 2010, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, il Magistrato alle Acque e la Capitaneria di Porto hanno espresso parere favorevole all'approvazione del piano, auspicando tuttavia la reintroduzione della riconnessione dunale in località bagni Alberoni.</p> <p>Il 17 maggio dello stesso anno 2010, il Magistrato alle Acque, il Comune di Venezia, la Municipalità del Lido Pellestrina e il Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni hanno sottoscritto un protocollo operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC e ZPS degli Alberoni al Lido di Venezia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 25 marzo 2010.</p> <p>Il protocollo prevede la protezione e il ripristino degli habitat dunali e gli interventi atti a favorire lo sviluppo di un turismo qualificato. Prevede inoltre la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici, nonché la realizzazione di strutture funzionali alla gestione e fruizione dell'area stessa, anche mediante il recupero e restauro delle emergenze storiche monumentali esistenti.</p> <p>Considerato che l'introduzione della riconnessione dunale all'interno dello stabilimento Bagni Alberoni, nei modi previsti in sede di adozione del Piano (2007), è già stata oggetto di una valutazione negativa da parte del Consiglio Comunale (DCC 35/2010) e che il tema degli habitat dunali in zona Alberoni eccede l'ambito di competenza del Piano degli Arenili, con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20 luglio 2017, oggi all'esame, si è ritenuto di confermare quanto precedentemente stabilito dal Consiglio Comunale (stralcio della previsione di riconnessione dunale), demandando tuttavia le scelte in merito all'assetto del sistema dunale degli Alberoni a strumenti più pertinenti e idonei ad eseguire una valutazione complessiva della questione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresi quelli preposti alla tutela paesaggistica e ambientale.</p> <p>A tal fine, è stato introdotto nelle Norme Tecniche di Attuazione il seguente articolo:</p>	<p>Parere: Non favorevole</p>	<p>La decisione di non asscondere la richiesta di reintrodurre la riconnessione dunale lascia inalterato il sistema delle dune, consolidate da quasi un secolo, escludendo qualsiasi possibilità di effetti significativi sulle matrici ambientali analizzate. Si valutano quindi, come non significativi i potenziali effetti delle azioni di piano sulle matrici analizzate.</p>



		<p>"Art. 40 Dune degli Alberoni. 40.1 Il sistema dunale in zona Alberoni sarà oggetto di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla VPRC per l'Isola del Lido e dei piani di gestione delle zone SIC/ZPS, nonché nell'ambito del "Protocollo Operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC-ZPS degli Alberoni" del 17 maggio 2010, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 25 marzo 2010. Tali progetti saranno assoggettati a Valutazione di Incidenza Ambientale e non costituiranno variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido." Si sottolinea che lo stesso Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque) ha allo studio ipotesi di intervento sul sistema dunale degli Alberoni, che prevedono anche la realizzazione di strutture a servizio dei visitatori, nell'ambito delle opere compensative del MOSE. pertanto si ritiene che quanto emerso dalla Conferenza di Servizi 2010 abbia trovato adeguata risposta nelle modifiche al Piano successivamente introdotte e qui sopra richiamate. Per quanto concerne gli obblighi di legge riguardanti le opere da eseguire entro i 30 metri dalla battigia, non si rievca alcun elemento di contrasto nelle previsioni del Piano in esame.</p>	
<p>PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE La decisione di non assecondare la richiesta di reintrodurre la riconnessione dunale lascia inalterato il sistema delle dune, consolidato da quasi un secolo, escludendo qualsiasi possibilità di effetti significativi sulle matrici ambientali analizzate. Si valutano quindi come non significativi i potenziali effetti delle azioni di piano sulle matrici analizzate.</p>	<p>PARERE ED EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA Parere: Non favorevole</p>	<p>CONTRODEDUZIONE Si veda la controdeduzione all'osservazione n. 1. Per quanto riguarda il tema della sicurezza idraulica, si sottolinea che le ipotesi di reintroduzione della riconnessione dunale formulate nella Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2010, erano motivate unicamente da considerazioni legate alla tutela paesaggistica e ambientale, senza alcun riferimento ad aspetti idraulici o al rischio di mareggiate. Gli stessi piani di protezione civile comunali e provinciali non individuano la zona degli Alberoni come ambito a rischio, anche in considerazione della grande profondità dell'arenile e delle quote rilevate dei terreni. Si ritiene, in ogni caso, che gli aspetti idraulici e le dinamiche derivanti dalla futura entrata in funzione del MOSE, debbano essere adeguatamente valutati nell'ambito dei piani e progetti richiamati nella controdeduzione all'osservazione n. 1 e, in particolare, delle opere compensative del MOSE.</p>	<p>OSSEVAZIONE n. 2 - Comitato Ambientalista Altro Lido SINTESI Il Comitato Ambientalista Altro Lido chiede di rivedere le previsioni del piano in corrispondenza di Strada Nuova dei Bagni in località Alberoni, inserendo la ricongiunzione dunale, oggi assente, ai fini della "ricongiunzione naturalistica, per gli aspetti geomorfologici, faunistici e floristici" e per la sicurezza idraulica in caso di alte maree straordinarie, anche in vista dell'entrata in funzione del MOSE.</p>



Osservazione n. 14 - WWF Venezia - Valeria Ercolin	SINTESI	CONTRADDIZIONE	PARERE ED EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
<p>WWF Venezia pone una serie di questioni puntuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>chiede di precisare, nell'art. 10, che nelle spiagge libere di alto valore ambientale, la localizzazione dei servizi non pregiudichi gli habitat, le specie di flora e fauna, anche in relazione alla massima carrying capacity;</li> <li>chiede di integrare l'art. 17.5 aggiungendo: "Vanno opportunamente tabellate queste zone con i divieti e gli obblighi stabiliti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016";</li> <li>esprime condivisione per l'impianto dell'articolo 37 "Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)";</li> <li>esprime condivisione per l'impianto dell'art. 40 e si chiede di dare seguito al Protocollo operativo per le aree SIC/ZPS degli Alberoni;</li> <li>chiede di escludere le aree SIC/ZPS degli Alberoni dalle spiagge destinate ai cani ed agli animali d'affezione;</li> <li>chiede di individuare un'area ambientale a) - area di rispetto dell'avifauna - tra lo spazio n.39 e lo spazio n.30, fra la zona di duna e la battigia;</li> <li>chiede di confermare nella tavola B2/10 la demolizione dei 3 edifici compresi tra lo spazio 39 e lo spazio 36;</li> <li>chiede di stralciare le aree di servizio alla balneazione previste tra lo spazio 32 e lo spazio 36, che ricadono all'interno dell'ambito prioritario per la modificazione del Fraterno;</li> <li>chiede di stralciare le aree di servizio alla balneazione previste per lo spazio 29, che ricade all'interno dell'ambito prioritario per la modificazione del Fraterno;</li> <li>chiede di non prevedere nuove concessioni all'interno della area SIC/ZPS degli Alberoni e nelle aree limitrofe, facendo salvo quanto previsto dall'art. 40;</li> <li>chiede di definire un'area ambientale a) area di rispetto dell'avifauna, tra lo spazio n.26 e l'inizio dei Murazzi.</li> </ol>	<p>Sono state formulate le seguenti puntuali contraddizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 10.3, in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";</li> <li>si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 17.5, in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";</li> <li>si prende atto di quanto dichiarato;</li> <li>si prende atto di quanto richiesto, in coerenza con le previsioni del Piano;</li> <li>si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 42.1, in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";</li> <li>non si ritiene possibile estendere la zona a) - Area di rispetto dell'avifauna tra la concessione 39 e la concessione n. 30, fra la zona di duna e la battigia, poiché in quell'ambito sono stati previsti spazi di concessione a compensazione della sottrazione di dune. Si tratta peraltro di concessioni prevalentemente ad uso di enti socio-assistenziali. L'applicazione delle previsioni per la zona a) zona di rispetto dell'avifauna a tali ambiti ne impedirebbe, di fatto, l'uso balneare. Si vedano le più opportune modifiche riguardanti la tutela dell'avifauna proposte dalla LPU (osservazione n. 18, punto 4), di cui si propone l'accoglimento. Trattandosi di zone Sic e Zps, valgono comunque le misure di conservazione della DGR 786/2016, che non escludono l'uso balneare.</li> <li>la demolizione degli edifici è già prevista, come indicato nella Tavola B2/10;</li> <li>si tratta di concessioni ancora vigenti, di cui il Piano prevede una consistente riduzione. Si veda, inoltre, quanto già previsto dall'art. 37.5 in merito alla revoca o decadenza delle concessioni nelle zone SIC e ZPS;</li> <li>i servizi dello spazio n. 29 sono localizzati in un ambito molto contenuto, a ridosso del confine demaniale. Il perimetro della concessione in essere è già stato ridotto nelle previsioni di Piano, individuando una modesta area di soggiorno all'ombra a compensazione della riduzione. Non si ritengono necessarie ulteriori modifiche allo spazio in esame;</li> <li>non sono previste nuove concessioni nelle aree SIC e ZPS, ma solo l'adeguamento (generalmente in riduzione) di quelle esistenti. Si vedano, inoltre, le già citate disposizioni in merito alla revoca o decadenza delle concessioni e le altre disposizioni a tutela delle zone SIC e ZPS contenute nell'articolo 37;</li> <li>si ritiene possibile l'individuazione in quest'ambito di una zona a) - Area di rispetto dell'avifauna - trattandosi di zona SIC/ZPS non oggetto di concessioni. Si veda il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA".</li> </ol>	<p>Parere: Parzialmente favorevole.</p> <p>PROPOSTA DI MODIFICA</p> <p><b>Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione</b></p> <p>In fondo all'art. 10.3 inserire, a capo, il seguente periodo:</p> <p>"Nelle zone SIC/ZPS la realizzazione dei servizi dovrà essere preceduta dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale"</p> <p>All'art. 17.5 - Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale, integrare la seguente disposizione:</p> <p>"a) Area di rispetto dell'avifauna. Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (campanamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.)" come segue:</p> <p>"a) Area di rispetto dell'avifauna. In tali aree deve essere installata opportuna segnaletica riportante i divieti e gli obblighi stabiliti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e s.m.e.i. Per gli ambiti in concessione tale adempimento è carico del concessionario. Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (campanamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.)"</p> <p>All'art. 42.1, modificare il periodo</p> <p>"Il Comune può individuare con delibera dell'organo competente [...]"</p> <p>come segue:</p> <p>"Fatta eccezione per le zone SIC e ZPS, il Comune può individuare con delibera dell'organo competente [...]"</p> <p><b>Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"</b></p> <p>Si propone di modificare la tavola B2/9 come da estratto cartografico allegato. La modifica riguarda l'inserimento della lettera "a) zona di rispetto dell'avifauna" nella zona di tutela ambientale compresa fra lo spazio n. 26 e i Murazzi.</p>	<p>Il parziale accoglimento di alcune indicazioni proposte dal WWF Venezia non modifica la sostanza delle norme e degli elaborati di piano, intervenendo esclusivamente in modo puntuale su alcuni elementi che non comportano alcuna possibile trasformazione territoriale ma precisano o integrano solo alcune modalità gestionali. Si valutano quindi, anche a seguito dell'accoglimento parziale di alcune di queste osservazioni, come non significativi i potenziali effetti delle azioni di piano sulle matrici analizzate.</p>	





Osservazione n. 17 - Comitato Ambientalista Altro Lido	SINTESI	CONTRODIZIONE	PARERE ED EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
<p>Il Comitato Ambientalista Altro Lido propone una serie di osservazioni puntuali tra le quali alcune assumono rilevanza ambientale:</p> <p>[...]</p> <p>11. propone di reintrodurre nell'art.17.5, relativamente alla zona di tutela a), la seguente fase già presente in sede di adozione: "Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di nidificazione dell'avifauna". Inoltre, chiede di prevedere un divieto stagionale di accesso dei cani;</p> <p>12. propone di stralciare dall'art. 17.5 lettera b) le parole "alle aree SIC/ZPS e dell'Ospedale al Mare", in quanto le prescrizioni previste devono avere validità per tutte le aree di libero transito. Propone inoltre di ripristinare la seguente prescrizione presente nel Piano adottato "E' esclusa la viabilità con altri mezzi, se non per soccorso e, con i mezzi e nei modi specificatamente autorizzati, per la pulizia";</p> <p>13. chiede di reintrodurre all'art. 17.5 lettera d) la seguente frase "In questa fascia si intendono inclusi gli habitat oggi impediti o alterati a causa degli spianamenti";</p>	<p>[...]</p> <p>11. si ritiene che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento della proposta. Pertanto, si propone di modificare la disposizione in esame come da successivo paragrafo "Proposta di modifica";</p> <p>12. la norma è finalizzata alla tutela della zona di pregio ambientale e non si ritiene che possa essere estesa alla generalità dell'areale. Per quanto concerne la limitazione dei veicoli, la norma così come formulata appare garantire adeguatamente la tutela della aree, pur mantenendo una sufficiente elasticità richiesta da possibili impieghi futuri di mezzi per la sorveglianza, per interventi di manutenzione o attività analoghe;</p> <p>13. l'integrazione proposta non aumenta il grado di tutela già previsto per questi ambiti;</p>	<p>Parere: Parzialmente favorevole.</p> <p>Proposta di modifica</p> <p><b>Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione</b></p> <p>All'art. 17.5 delle NTA, modificare il seguente periodo:</p> <p>"Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale:</p> <p>a) Area di rispetto dell'avifauna. Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.). Qualsiasi frequentazione, inclusa quella per la pulizia selettiva, va esclusa nei periodi compresi tra la scelta dei punti per le nidificazioni e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (le aree devono essere perciò sconoscibili). Indicativamente detto periodo va da metà marzo a metà luglio; aree e tempi saranno comunque soggetti a revisioni e adeguamenti, a seguito di specifici monitoraggio, in funzione dello stato dei popolamenti faunistici e delle esigenze delle specie prioritarie."</p> <p>come segue:</p> <p>"Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale:</p> <p>a) Area di rispetto dell'avifauna. Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di rispetto dell'avifauna. Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.). Qualsiasi frequentazione, inclusa quella per la pulizia selettiva, va esclusa nei periodi compresi tra la scelta dei punti per le nidificazioni e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (le aree devono essere perciò sconoscibili). Indicativamente detto periodo va da metà marzo a metà luglio; aree e tempi saranno comunque soggetti a revisioni e adeguamenti, a seguito di specifici monitoraggio, in funzione dello stato dei popolamenti faunistici e delle esigenze delle specie prioritarie. E' regolamentato l'accesso dei cani, anche con divieti stagionali."</p>	<p>Il parziale accoglimento di alcune indicazioni proposte non modifica la sostanza delle norme e degli elaborati di piano, intervenendo esclusivamente in modo puntuale su alcuni elementi che non comportano alcuna possibile trasformazione territoriale ma precisano o integrano solo alcune modalità gestionali.</p> <p>Si valutano quindi, anche a seguito dell'accoglimento parziale di alcune di queste osservazioni, come non significativi i potenziali effetti delle azioni di piano sulle metrici analizzate.</p>	





<p>[...]</p> <p>16. propone di estendere a tutte le aree di interesse ambientale la previsione dell'articolo 36.3 riguardante la realizzazione di percorsi amovibili;</p> <p>17. chiede di modificare l'art.36.4 limitando le operazioni di rimozione meccanica della sabbia alla sola fascia c – servizi di spiaggia;</p> <p>18. propone di integrare l'art. 12 con la seguente frase: "Gli interventi ammissibili ai sensi del presente piano devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 75 e seguenti per competenza, della vigente V.PRG per l'isola del Lido, approvata con D.G.R.V n. 1848 del 23.06.2000 e successiva D.G.R.V. del 25.02.2001";</p> <p>19. chiede, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PALAV, di individuare la porzione di arenile di fronte all'ospedale al Mare come area di "valenza ambientale" e pertanto di disattendere quanto previsto dai progetti approvati con procedura commissariale;</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>16. l'osservazione appare coerente con gli obiettivi del Piano Particolareggiato, pertanto si propone di modificare gli articoli: 36.3 e 17.5 delle NTA come da successivo paragrafo "Proposta di modifica";</p> <p>17. a rimozione meccanica della sabbia, anche in fascia b) Soggiorno all'ombra, e necessaria per la normale gestione dello stabilimento balneare n. 39 "Bagno Alberoni"; pertanto, non si ritiene opportuno introdurre la modifica proposta. In merito al tema della formazione di dune, si veda la controdeduzione all'osservazione n. 1 e n. 2;</p> <p>18. non si ritiene necessario inserire la disposizione proposta, poiché le previsioni del piano risultano già coerenti con gli articoli 75 e seguenti della VPRG per l'Isola del Lido;</p> <p>19. il Piano Particolareggiato dell'arenile recepisce il progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011 in presenza di tutti gli enti pubblici competenti, compresi quelli preposti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;</p> <p>[...]</p>	<p><b>Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione</b></p> <p>All'art. 36.3 delle NTA, modificare il seguente periodo:</p> <p>sostituire le parole:</p> <p>"Per l'area antistante l'Istituto San Camillo, spazio n. 30,";</p> <p>con le seguenti:</p> <p>"Nelle zone di tutela ambientale, .</p> <p>Alla fine dell'art. 17, comma 5, lettera a, sostituire "Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.)" con "Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 36.3.</p>
---	--	--




Osservazione n. 18 - LIPU	SINTESI	CONTRORISPOSTE	PARERE ED EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
<p>La LIPU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>chiede la revisione del Piano con la previsione di una ricommissione dunale anche nell'area dello stabilimento Bagni Alberoni, al fine di diminuire i fattori di rischio in caso di maree eccezionali;</li> <li>osserva che tra i progetti approvati con procedura commissariale, due in particolare, potrebbero causare dei pesanti impatti negativi sull'arenile del Lido e, cioè, la nuova darsena a San Nicolò e lo stabilimento balneare nell'ambito dell'Ospedale al Mare. Si chiede pertanto di stralciare l'art. 39 delle NTA;</li> <li>chiede di individuare una spiaggia libera, alternativa a quella eliminata davanti al Blue Moon, in aree lontane dalle zone di interesse naturalistico;</li> <li>segnala che l'ambito preferenziale di nidificazione del Frattino interessa non solo la zona "a) area di rispetto dell'avifauna", ma anche la zona "b2) area delle sabbie nude e battigia invernale". Di conseguenza si pronunciano alcuni adeguamenti alle norme di tutela relative all'area b2, finalizzate alla tutela dei nidi;</li> <li>chiede di integrare l'art.17.5 con il divieto di: dare cibo a corvidi, gabbiani e gatti randagi e di abbandonare alimenti di qualsiasi tipo;</li> <li>chiede di escludere l'accesso ai cani nei tratti di arenile di particolare valore ambientale (art. 42);</li> <li>suggerisce all'Amministrazione, ai sensi della DGR 1400/2017, di chiedere una revisione della Valutazione di Incidenza Ambientale della "lunata" presso la bocca di porto di Lido, poiché la qualità delle acque per la balneazione risulta notevolmente peggiorata per l'interferenza con le correnti causata dalla costruzione della massicciata;</li> <li>segnala l'opportunità di modificare il termine "specie prioritarie", non individuate dalla direttiva 2009/147/CE con "specie comuniane". Inoltre, si segnala che tra le NTA e gli elaborati grafici non esiste una perfetta corrispondenza nell'utilizzo dei termini. Le "zone di tutela", definite nelle norme, sono individuate negli elaborati grafici come "zone di rispetto".</li> </ol>	<p>1. si veda la controdeduzione alle osservazioni n. 1 e n. 2;</p> <p>2. il Piano recepisce i progetti approvati nell'ambito della procedura commissariale che interessa l'uso degli arenili a fini turistici e balneari. Pertanto il rifinimento al progetto del porto turistico di San Nicolò non è pertinente. Per quanto riguarda l'arenile dell'Ospedale al Mare e il tema dell'efficacia delle varianti approvate con procedura commissariale si vedano rispettivamente le controdeduzioni all'osservazione n. 17, punto 19 e punto 20;</p> <p>3. come già rilevato in precedenza, il Piano individua un ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio n. 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, con dimensioni, in superficie e fronte a mare, paragonabili all'attuale spiaggia libera sita presso il complesso Blue Moon. Tale spiaggia, normata all'art. 16 delle NTA, risulta adeguatamente distante dalle aree di maggior valore ambientale classificate come SIC/ZPS;</p> <p>4. gli ambiti di riproduzione del Frattino sono localizzati in larga maggioranza nella zona b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, non evidenziata nella cartografia di Piano, ma individuata dall'art. 17 delle NTA, al comma 5, come la "fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare". Relativamente a questa zona di tutela, sembra utile recepire alcune delle indicazioni fornite dalla LIPU da inserire nell'articolo 17 delle NTA, riguardanti le misure (già in parte in uso) finalizzate alla conservazione delle specie a rischio. Si tratta di misure di mitigazione dei fattori perturbativi del successo riproduttivo del Frattino, quali il disturbo antropico da balneazione o dovuto ad altre attività umane (tra le quali gli interventi di pulizia meccanica dell'arenile, ma anche la semplice frequentazione dei luoghi durante il periodo della riproduzione). Per tali motivi, si propone di integrare l'art. 17.5 con alcune precisazioni relative alle modalità di pulizia e fruizione dell'ambito in esame nei periodi di nidificazione, come specificato al successivo punto "Proposta di modifica";</p> <p>5. si ritiene possibile accogliere l'osservazione e si propone la modifica dell'art. 17 come specificato al successivo punto "Proposta di modifica";</p> <p>6. si veda la controdeduzione all'osservazione n. 14, punto 5, e la conseguente "Proposta di modifica";</p> <p>7. l'osservazione non è pertinente poiché non riguarda i contenuti del Piano in esame;</p> <p>8. si ritiene pertinente l'osservazione in entrambe le sue parti. Pertanto si propone di modificare l'articolo 17 e la Legenda delle Tavole B2/1-1.1 come riportato nel seguente paragrafo "Proposta di modifica".</p>	<p>Parere: Parzialmente favorevole.</p> <p>Proposta di modifica:</p> <p><b>Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione</b></p> <p>Alla fine dell'art. 17, comma 5, lettera a, sostituire la parola "prioritarie" con "comuniane".</p> <p>Sostituire l'art. 17, comma 5, lettera b2 con il seguente testo attuale:</p> <p>"b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, che corrisponde principalmente alla fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare.</p> <p>E' ammessa la pulizia meccanica, purché con mezzi idonei a minimizzare l'impatto e con modalità che rispettino e mantengano le differenziazioni altimetriche.</p> <p>La pulizia deve essere solo manuale e selettiva in corrispondenza della prima vegetazione pioniera.</p> <p>Nei siti protetti vanno mantenuti, al più ripuliti, i tronchi spiaggiati.</p> <p>E' escluso l'uso di altri mezzi, se non autorizzati."</p> <p>Proposta di modifica:</p> <p>"b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, che corrisponde principalmente alla fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare.</p> <p>E' ammessa la pulizia meccanica, purché con mezzi idonei a minimizzare l'impatto e con modalità che rispettino e mantengano le differenziazioni altimetriche. Le operazioni di pulizia vanno eseguite previa verifica della presenza e posizione di eventuali nidi di Frattino.</p> <p>La pulizia deve essere solo manuale e selettiva in corrispondenza della prima vegetazione pioniera.</p> <p>Nei siti protetti vanno mantenuti, al più ripuliti, i tronchi spiaggiati, qualora la loro quantità non risulti eccessiva e pregiudizievole per la conservazione dell'habitat di specie del Frattino.</p> <p>All'interno dell'area vanno tutelate le aree di nidificazione, nei periodi compresi tra la scelta dei punti di nidificazione e l'abbondanza dei nidi</p>	<p>Il parziale accoglimento di alcune indicazioni proposte non modifica la sostanza delle norme e degli elaborati di piano, intervenendo esclusivamente in modo puntuale su alcuni elementi che non comportano alcuna possibile trasformazione territoriale ma precisano o integrano solo alcune modalità gestionali.</p> <p>Si valutano quindi, anche a seguito dell'accoglimento parziale di alcune di queste osservazioni, come non significativi i potenziali effetti delle azioni di piano sulle metriche analizzate.</p>	



	<p>da parte dei nuovi nati (indicativamente da metà marzo a metà luglio), anche attraverso la posa in opera di strutture temporanee di delimitazione. All'interno di tali delimitazioni va esclusa qualsiasi frequentazione, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le attività di monitoraggio tutela dei nidi. È ammesso l'allestimento di camminamenti di attraversamento, ove opportuni, per concentrare i flussi e ridurre il rischio di calpestio di uova e pulcini. Essi devono essere temporanei e rimossi alla fine della stagione balneare. È opportuna la posa di segnaletica informativa che inviti a non abbandonare il camminamento.</p> <p>Nelle zone b2 è escluso l'accesso con automezzi se non specificatamente autorizzato.</p> <p>Alla fine dell'art. 17 aggiungere il seguente comma:</p> <p>"17.7 In tutte le zone di tutela ambientale, è fatto divieto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fornire cibo alle specie generaliste (quali corvidi e gabbiani) a forte impatto sulla conservazione delle specie a rischio;</li> <li>b) abbandonare alimenti di qualsiasi tipo, con il pericolo di incrementare le popolazioni di ratti e corvidi;</li> <li>c) fornire cibo a gatti randagi per evitare la formazione di colonie feline." </li></ul>
	<p><b>Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"</b></p> <p>Si propone di modificare le tavole B2/1-11 come da estratto cartografico allegato.</p> <p>Le modifiche riguardano la sostituzione in legenda della definizione "zona di rispetto ambientale" con "zone di tutela ambientale" e, conseguentemente, della voce "percorso in zona di rispetto ambientale" con "percorso in zona di tutela ambientale".</p>





**CONSIDERATO CHE** il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'isola del Lido di Venezia si pone l'obiettivo di regolamentare una situazione esistente da quasi un secolo, ormai consolidata e riconosciuta come una tipicità, cercando di adeguare, ove possibile, la configurazione attuale delle concessioni e delle strutture in esse presenti alle disposizioni della L.R. 33/2002, prevedendo limitati interventi edilizi sugli edifici esistenti. E' stato necessario corredare il piano con una richiesta di deroga, che si è configurata più come una richiesta di riconoscimento della tipicità locale che una deroga ai parametri di riferimento della L.R. 33/2002 e dell'allegato S/1 in essa contenuto. Infatti, con delibera di Giunta Regionale n. 970 del 5 giugno 2012, sono state concesse le deroghe richieste relativamente alla dotazione dei parcheggi, al sistema delle capanne e agli accessi al mare, riconoscendo le specificità geofisiche, culturali e morfologiche dell'arenile del Lido di Venezia, mentre si è ritenuto che per la determinazione della quota minima di spiaggia libera, non fosse necessaria nessuna deroga, in quanto già ampiamente assolta nei tratti di arenile degli Alberoni e di San Nicolò. L'arenile del Lido, infatti, è nato come una "spiaggia urbana", che vede una limitata presenza turistica proveniente da altre zone; è la spiaggia degli abitanti di Venezia, degli abitanti del Lido, con una discreta presenza di frequentatori provenienti dalla terraferma veneziana. E' proprio questa caratteristica che ha portato alla particolare offerta organizzata delle spiagge del Lido. Negli stabilimenti balneari storici queste capanne si sono fatte notare per originalità e cura estetica delle strutture, diventando elementi identitari e di riconoscimento del paesaggio litoraneo.

Il piano definisce precise norme gestionali riguardanti modalità e tempi delle possibili azioni antropiche sul litorale, con l'obiettivo di salvaguardare gli ambiti naturali esistenti, cercando di creare un giusto equilibrio nel rapporto tra tutela e fruizione balneare degli arenili. Una delle principali azioni di piano è quella della rilocalizzazione di alcune concessioni ricadenti in aree sensibili e, in altri casi, della revoca di concessioni non in uso, puntando all'eliminazione dei fattori di degrado/perturbazione esistenti. Il Piano Particolareggiato diventerà di fatto lo strumento grazie al quale sarà possibile definire gli ambiti del litorale da dare in concessione, le aree libere e le modalità gestionali con le quali agire sull'arenile del Lido.

Nel Rapporto Ambientale Preliminare il Valutatore fa presente che *"Sarà poi importante attivare una fase di monitoraggio ex-post su tutto l'arenile, in modo tale da poter osservare nei prossimi anni i benefici delle azioni di piano, per verificare la bontà delle scelte intraprese e, in caso, prevedere nuove azioni di ripristino ambientale."*

Nel Rapporto Ambientale Preliminare si evince che *"È da tener presente che la VINCA del PAT, approvata contestualmente allo strumento, ha imposto l'adeguamento del perimetro delle principali invariante di natura ambientale (le aree SIC di Alberoni e S. Nicolò), a seguito di una rilevazione puntuale degli habitat e di altre aree limitrofe caratterizzate da un alto valore di biodiversità."*

Con l'approvazione di questo strumento verranno quindi ridefiniti i perimetri delle superfici in concessione sulla base di valutazioni di carattere ambientale e sulla base di valutazioni tecniche specifiche, eliminando queste sovrapposizioni e traslando alcune parti di concessione verso la fascia a ridosso della battigia, nella zona della sabbia nuda.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 23 Gennaio 2018, in base alla quale emerge che l'istanza in oggetto è relativa alla Verifica di Assoggettabilità del *"Piano Particolareggiato dell'arenile dell'isola del Lido in variante parziale al Piano degli interventi – VPRG per l'Isola del Lido, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002"* in Comune di Venezia, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel del Rapporto Ambientale Preliminare aggiornato con gli emendamenti di cui alla Delibera del C.C. n. 29 del 20.07.2017 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n.233/2017.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il "*Piano Particolareggiato dell'arenile dell'isola del Lido in variante parziale al Piano degli interventi – VPRG per l'Isola del Lido, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002*", Comune di Venezia, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare aggiornato con gli emendamenti di cui alla Delibera del C.C. n. 29 del 20.07.2017;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
  1. di non sottrarre superficie riferibili ad habitat e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Pinna nobilis, Gomphus flavipes, Ophiogomphus cecilia, Cerambyx cerdo, Morimus asper, Lycaena dispar, Centrostephanus longispinus, Petromyzon marinus, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Testudo hermanni, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta,*



*Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Larus melanocephalus, Sterna albifrons, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Myotis emarginatus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Hipsugo savii, Eptesicus serotinus;*

2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

**La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 15 pagine